



# STEP 4 YOUNG

LINEE GUIDA SULL'USO CONSAPEVOLE  
DEL MEZZO DIGITALE:  
DALLA DIFFUSIONE DI IMMAGINI SES-  
SUALMENTE ESPLICITE AL CYBERBUL-  
LISMO DI GENERE

# STEP 4 YOUNG

## LINEE GUIDA SULL'USO CONSAPEVOLE DEL MEZZO DIGITALE: DALLA DIFFUSIONE DI IMMAGINI SESSUALMENTE ESPLICITE AL CYBERBULLISMO DI GENERE



## Sommario



Premessa .....	5
1. Cyberbullismo .....	7
2. Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, art. 612 ter c.p. e i c.d. stupri virtuali .....	11
3. Adescamento di minorenni, art. 609 undecies c.p e la c.d. sex extortion .....	13

## Premessa



“L’uso consapevole di internet è fondamentale garanzia per lo sviluppo di uguali possibilità di crescita individuale e collettiva, il riequilibrio democratico delle differenze di potere sulla rete tra attori economici, istituzioni e cittadini, la prevenzione delle discriminazioni e dei comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libertà altrui”  
Dall’art. 3 della Dichiarazione dei diritti di internet

I mezzi digitali hanno dispiegato opportunità un tempo inimmaginabili, consentendo lo scambio di informazioni e idee, permettendo la condivisione di risorse educative e professionali su ampia scala, aumentando la partecipazione civile e politica, creando comunità di persone e favorendo lo scambio di esperienze e risorse personali. Lo spazio digitale è a tutti gli effetti uno spazio sociale: crea opportunità e, d’altra parte, può essere un luogo di degenerazione delle relazioni sociali.

Gli spazi digitali, dunque, sono divenuti terreno di nuove forme di illecito, contraddistinte da una potenzialità lesiva molto alta se solo si pensa a quale velocità e con quale facilità contenuti dannosi possano giungere ad una diffusione pressoché illimitata, fino a divenire talvolta virali.

Il problema della diffusione di contenuti lesivi dell’altrui reputazione, immagine, privacy, libertà morale è, peraltro, in crescita esponenziale.

Dati recenti<sup>1</sup> riportano come su Telegram nel 2020, da maggio a novembre, i gruppi dedicati allo scambio di materiale fotografico e/o video con contenuti intimi e sessualmente espliciti relativi a partner, ex partner, parenti, amiche, talvolta fornendo persino numeri di telefono, indirizzi, contatti, profili social delle donne inconsapevolmente finite su tali canali, e dedicati allo scambio di materiale pedopornografico, siano triplicati.

<sup>1</sup> Dati recenti sono stati raccolti da “Permessonegato”, associazione che si batte contro la pornografia non consensuale: <https://www.permessonegato.it/#report>



Un esempio di gruppi dedicati allo scambio di materiale pornografico, pedopornografico e di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, con migliaia di utenti. La violenza dei contenuti è spesso inquietante.

Anche l'ampio fenomeno del cyberbullismo si connota per la diffusività che tali comportamenti, amplificati dall'utilizzo dei nuovi media digitali, riescono a raggiungere rispetto al fenomeno del bullismo tradizionalmente inteso.

Cercheremo di focalizzare brevemente i fenomeni maggiormente problematici nell'utilizzo delle nuove tecnologie, vere e proprie forme di violenza "dematerializzata" ma con conseguenze offensive di grande rilevanza e connotate per genere.

## Cyberbullismo



Il termine coniato dall'insegnante canadese Bill Belsey nel 2002 è poi stato ripreso da Peter K. Smith e collaboratori che proposero la seguente definizione:

"Un atto aggressivo e intenzionale, condotto da un individuo o gruppo di individui, usando varie forme di contatto elettronico, ripetuto nel corso del tempo contro una vittima che ha difficoltà a difendersi".

La definizione del termine cyberbullismo nel nostro ordinamento giuridico è contenuta nell'art. 1 della legge n. 71/2017:

*(...) per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.*

Il legislatore non ha creato una fattispecie di reato di cyberbullismo né di illecito amministrativo, ma ha offerto una definizione attraverso la quale poter cominciare a decifrare giuridicamente il fenomeno.

In concreto, condotte di cyberbullismo potranno o meno integrare fattispecie di reato o illeciti di altro genere, ma ciò dipenderà dal caso specifico.

La dottrina identifica due categorie di cyberbullismo:

Cyberbullismo diretto: quando la condotta passa per mezzi diretti esclusivamente al destinatario (WhatsApp, sms, chat, e-mail, chiamate...);

Cyberbullismo indiretto: quando la condotta utilizza aree pubbliche della rete, pertanto aumentando esponenzialmente la carica di offensività (ad esempio attraverso la pubblicazione di informazioni, l'invio non consensuale di immagini e/o video a terzi).

Uno degli obiettivi primari di ogni azione rivolta a creare conoscenze

specifiche sull'argomento è proprio quello di poter intervenire il più tempestivamente possibile per evitare che il danno potenzialmente arrecabile assuma connotati di gravità poi difficilmente rimediabili.<sup>2</sup>

La dottrina offre altresì alcune classificazioni circa le condotte attraverso le quali il cyberbullismo può manifestarsi:

- *Flaming*, ovvero messaggi volgari, offensivi, violenti, provocatori, insultanti, denigratori, con l'intento di suscitare discussioni 'infiammate' sui social o nei forum;
- *Harassment*, ovvero molestie che passano per l'invio ripetuto di messaggi dal contenuto offensivo con lo scopo di ferire una determinata persona;
- *Denigration*, ovvero la denigrazione attraverso insulti e diffamazione on-line, attraverso pettegolezzi, menzogne, dicerie, commenti crudeli, offensivi, via e-mail, via chat, via sms, via messaggistica istantanea, per danneggiare gratuitamente la persona offesa o sue amicizie;
- *Impersonation*, ovvero la sostituzione di persona che può anche realizzarsi attraverso un vero e proprio furto di identità utilizzando informazioni personali, foto, dati di accesso (username e password) relativi agli account altrui al fine di utilizzarli per condividere i più svariati contenuti, o spedire messaggi, o altro ancora, veicolando comunque contenuti deprecabili così da danneggiare la reputazione e l'immagine della vittima;
- *Exclusion*, consiste nell'escludere intenzionalmente un utente da gruppi sui social o in altri luoghi web, con l'obiettivo di provocargli un sentimento di emarginazione;
- *Cyberstalking*, ovvero minacce, molestie, violenze e denigrazioni ripetute e minacciose con lo scopo di incutere timore e paura alla persona offesa per la propria incolumità;
- *Outing*, ovvero la confessione pubblica di confidenze ricevute dalla persona che si intende danneggiare, rendendo di pubblico dominio contenuti riservati, specialmente riguardanti la sfera sessuale;
- *Revenge porn*, ovvero la diffusione illecita e la condivisione di materiale sessualmente esplicito senza il consenso della persona dell'interessata punita ai sensi dell'art. 612 ter c.p. La definizione è del tutto atecnica ma molto usata a livello mediatico. La condivisione può avvenire tramite invio in chat o gruppi o attraverso la pubblicazione dei materiali sul web, aumentandone esponenzialmente la diffusione. Maggiori informazioni sul fenomeno vengono date nella sezione successiva.
- *Doxing*, cioè la diffusione pubblica di dati e informazioni per-

<sup>2</sup> È molto complesso garantire un vero e proprio diritto all'oblio in rete, pertanto un contenuto caricato in rete tende a non essere mai completamente eliminabile. Di qui la necessità di agire con prontezza e cognizione di causa.

sonali, private, o dati particolari (sensibili) della persona offesa tramite internet, ponendo in essere un atto pesantemente lesivo della privacy.

Tale classificazione ha un valore puramente indicativo e ricognitivo. Anche qui non vi è la corrispondenza con fattispecie di reato precise, tuttavia, ognuno dei comportamenti citati è suscettibile di integrare fattispecie delittuose o illeciti di altro tipo previsti nel nostro ordinamento.

## 2

### Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, art. 612 ter c.p. e i c.d. stupri virtuali



Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Osservatorio Nazionale Adolescenza, su un campione di 11.500 adolescenti quasi 8 pre-adolescenti su 10, dagli 11 ai 13 anni, hanno almeno un profilo sui social network e sempre in tale fascia di età, almeno il 6% ha già sperimentato la pratica del sexting.

Recentemente il legislatore ha inserito nel codice penale l'art. 612 ter e, con esso, il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti nel tentativo di contrastare il fenomeno ormai generalmente conosciuto come "revenge porn": letteralmente, "vendetta porno" o "pornografia vendicativa".

Nella accezione più diffusa, si tratta della pratica consistente nel danneggiare qualcuno (spesso l'ex partner) diffondendo materiale sessualmente connotato che lo ritrae. Si noti che la locuzione "revenge porn", usata qui per semplicità, rimanda ad un'azione di rivalsa o vendetta messa in atto dall'autore del reato a seguito di una condotta sfavorevole nei suoi confronti. In realtà il fenomeno non si connota come una vendetta per un torto subito, ma è a tutti gli effetti una forma di violenza volta a denigrare la persona che la subisce, a denigrarla e a controllarla. Attraverso la diffusione di contenuti multimediali o messaggi sessualmente espliciti si vuole punire la vittima esponendo contenuti privati ottenuti con la forza o, più spesso, inviati in maniera consenziente al partner di cui ci si fida. Per questo si tratta di un fenomeno in fortissima crescita che, talvolta, si manifesta come una degenerazione del sexting.

I giovani e le giovani sono sempre più coinvolti nel cybersex, espressione con cui si intende qualsiasi attività a sfondo sessuale che comprende due o più persone in relazione tra loro mediante un mezzo digitale.

La norma di cui all'art. 612 ter c.p. punisce "*chi, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate*", inoltre, il secondo comma stigmatizza, altresì, la condotta di chi si adopera per ampliare la circolazione dei contenuti, sanzionando "*chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video (...) li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocimento*".

Come accennato in premessa, il fenomeno della diffusione illecita di contenuti a sfondo sessuale è in costante crescita.

Le condotte in questione sono caratterizzate da una rilevante offensività, basti immaginare a quanti utenti può giungere in un tempo brevissimo il contenuto illecitamente diffuso, con conseguente gravissimo danno per la persona offesa.

Talvolta, un'immagine o un video legittimamente realizzato nel contesto di una relazione può essere caricato senza il consenso dell'interessata (il reato in questione è fortemente caratterizzato per genere) persino su siti pornografici, oltre a poter finire in gruppi dediti ai c.d. stupri on-line.

Lo stupro virtuale consiste nell'utilizzare immagini o video di persone, spesso inconsapevoli, per darle in pasto alla comunità in rete. La Polizia Postale riferisce che: *“All'interno di gruppi chiusi i partecipanti di sesso maschile condividono foto, ricercate sui social o copiate da contatti WhatsApp, di donne ignare, ritratte nella loro vita quotidiana, dando poi sfogo a fantasie violente e comportamenti offensivi”*.

Recentemente, come già accennato, si sono scoperti centinaia di gruppi dedicati a queste pratiche su Telegram.

## Adescamento di minorenni, art. 609 undecies c.p e la c.d. sex extortion



Dal Preambolo della Convenzione di Lanzarote:

“Lo sfruttamento sessuale dei minori, in particolare la pedopornografia e la prostituzione minorile, nonché ogni forma di abuso sessuale ai danni di minori, compresi gli atti commessi all'estero, mettono in grave pericolo la salute e lo sviluppo psicosociale del minore; lo sfruttamento e l'abuso sessuali commessi su minori hanno assunto proporzioni inquietanti su scala sia nazionale che internazionale, in particolare per l'accresciuto utilizzo delle tecnologie di comunicazione e d'informazione da parte dei minori e degli autori di reati, e che la cooperazione internazionale è indispensabile per prevenire e contrastare tali atti (...)”

La Convenzione di Lanzarote del 2007 del Consiglio d'Europa pone l'accento su un problema in così rapida e pericolosa espansione da aver richiesto una forte presa di posizione a livello Europeo. Lo sfruttamento sessuale di minori, con l'aiuto delle nuove tecnologie, ha infatti raggiunto livelli esponenziali.

La Convenzione, attuata in Italia solo nel 2012, ha importato significativi mutamenti nel nostro ordinamento, contemplando anche fattispecie di reato nuove come l'adescamento di minorenni, c.d. *grooming*.

Invero, l'adescamento di minori è una delle fattispecie di reato emblematiche dei nuovi pericoli che i/le giovani possono correre nella rete.

Il nostro legislatore offre una definizione di cosa si intenda per adescamento all'art. 609 undecies c.p.: *“per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”*.

In altre parole, si tratta di una serie di condotte che un adulto pone in essere, talvolta fingendosi coetaneo del/la minore, al fine di crearvi un rapporto fiduciario, oppure coartandolo/a con minacce, sino ad arrivare, approfittando della condizione di inferiorità tipica della minore età, a condizionarlo/a e manipolarlo/a per indurlo/a al compimento di atti a sfondo sessuale.

Il rapporto con i/le minori, facilitato dai mezzi tecnologici, può cominciare in svariati modi, spesso inimmaginabili. Talvolta, sono le stesse chat nei giochi di ragazzi e ragazze ad essere luogo di azione per chi intenda adescare minori.

Spesso l'autore cerca di carpire la fiducia del/la giovane descrivendosi come coetaneo, come compagno di giochi, oppure insinuandosi nei social network presentandosi con una identità diversa da quella reale, cercando argomenti di condivisione ispirandosi alle preferenze espresse e alla vita mostrata dalla vittima sui social.

L'obiettivo finale può essere quello di un incontro con il/la minore per il compimento di uno dei reati summenzionati, oppure il compimento di

reati a sfondo sessuale anche tramite mezzi di comunicazione a distanza: si pensi alle richieste di condotte sessualmente esplicite, inviare - o pretendere l'invio di - foto che ritraggano parti intime, video che ritraggano atti sessualmente espliciti, etc.

Accade che i giovani e le giovani coinvolti vengano fagocitati in una morsa di disagio e vergogna che impedisce loro di parlarne con gli adulti di riferimento. Spesso le condotte diventano ricattatorie, una vera e propria *sex extortion* a cui è difficile porre fine. Una volta ottenuti materiali intimi, infatti, sotto la minaccia di diffusione ad amici, a contatti importanti per la persona offesa od altre minacce mirate, l'autore chiederà sempre di più.

Pertanto, nonostante non sia facile, è di primaria importanza poter riconoscere realtà di questo tipo sin dalle prime battute, per limitarne le potenziali gravi conseguenze lesive e traumatiche, nonché, e questo è un tratto comune ad ogni reato che si muova nel cyberspazio, limitarne radicalmente o quantitativamente la diffusione.

